

## **ART. 1 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' UFFICIALI CALCIO A 11 AG. MASCHILE**

La presente normativa, riguarda le norme di partecipazione delle manifestazioni promosse dalla struttura di attività calcio di Taranto classificabili come attività ufficiali non agonistiche a livello territoriale ed agonistiche a livello nazionale (CAMPIONATI) ed attività non ufficiali (COPPE/TORNEI/RASSEGNE/MANIFESTAZIONI AFFILIATE). Alle manifestazioni organizzate, verranno iscritte Associazioni Sportive affiliate alla ASI di Taranto, ognuna delle quali è rappresentata da UN UNICO DIRIGENTE RESPONSABILE, il cui nome viene comunicato prima dell'inizio delle attività al COMITATO ORGANIZZATORE (C.O.).

I suddetti responsabili hanno il dovere di prendere visione del Comunicato Ufficiale pubblicato ogni MERCOLEDI' della settimana sul sito internet ed inviato via e-mail. Resta inteso che il comunicato ufficiale rimane disponibile presso la sede immediatamente dopo la sua pubblicazione e tutto quanto in esso contenuto fa testo a tutti gli effetti nei confronti delle Associazioni, Dirigenti ed Atleti indipendentemente dall'avvenuto ritiro/lettura da parte dei responsabili.

### **- CAMPIONATI**

I campionati, saranno regolamentati da proprie norme di partecipazione (deroghe territoriali) che andranno ad integrare/modificare quelle previste dalla NORMATIVA GENERALE NAZIONALE e verranno disputati nei diversi impianti sportivi della città di Taranto e provincia nelle giornate del **MERCOLEDI' e GIOVEDI' ore 20.30/21.00.**

### **- COPPE FINALI**

Verranno invitate alle Coppe Provinciali le prime otto associazioni classificate di ciascun girone.

In caso di rinuncia all'invito, verranno invitate le associazioni che a scalare hanno conseguito i migliori piazzamenti.

Formazione dei 2 gironi Coppe

GIRONE A: 1° Classificata Girone A - 4° Classificata Girone A - 2° Classificata Girone B - 3° Classificata Girone B;

GIRONE B: 1° Classificata Girone B - 4° classificata Girone B - 2° Classificata Girone A - 3° Classificata Girone A;

Formazione dei 2 gironi Torneo/Rassegna di Lega

GIRONE A: 5° Classificata Girone A - 8° Classificata Girone A - 6° Classificata Girone B - 7° Classificata Girone B;

GIRONE B: 5° Classificata Girone B - 8° Classificata Girone B - 6° Classificata Girone A - 7° Classificata Girone A;

L'invito alle Rassegne Finali non sarà consentito alle società che hanno violato l'art.8 (punto1-comma3). In caso di violazione verranno ripescate le associazioni che a scalare hanno conseguito i migliori piazzamenti.

## **ART. 2 - COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE**

Ogni Associazione può iscrivere un **numero massimo di 25 atleti entro e non oltre la fine del Girone di Andata** (sempre nel rispetto della soglia d'età minima di 18 anni stabilita di comune accordo in Assemblea delle Associazioni ed in deroga all'Art.3 Reg.Naz. punto 1) ad eccezione di coloro che risultano soggetti sanzionati (per un periodo superiore o uguale ai 3 Mesi) sul piano disciplinare dalla F.I.G.C. o CAMPIONATI DI FEDERAZIONI UFFICIALI ESTERE o DA ALTRI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA. E' sottinteso che tali soggetti saranno tesserabili al termine della sanzione disciplinare prevista.

Al Direttore di gara si dovrà presentare prima dell'inizio della gara Tessere, Documenti Identità e n.2 distinte/liste composte da massimo 14 giocatori di cui:

Al numero dei giocatori in distinta/lista si possono aggiungere fino a N. 3 nominativi di Dirigenti "NON ATLETI" regolarmente tesserati.

SI PRECISA CHE L'ETA' DEL GIOCATORE VA' CALCOLATA IN RAPPORTO ALLA NUOVA STAGIONE SPORTIVA. (2026/27) secondo questa formula (Formula: 2027 – Anno Nascita Tesserato).

**NOTAZIONE:** Qualora nei 14 ATLETI in distinta gara dovesse esserci qualche tesserato che sicuramente non disputerà la gara (ad es. causa infortunio). Lo stesso potrà essere messo in distinta ma avrà l'obbligo di essere riconosciuto con un numero di maglia che dovrà OBBLIGATORIAMENTE INDOSSARE durante la gara. In caso contrario il C.O. sarà costretto ad intervenire con sanzioni disciplinari la cui natura ed entità sarà a totale discrezione dello stesso ed in relazione ai fatti refertati dal D.G. e/o dal Commissario di Campo.

A tale Campionato **non possono partecipare**, né essere inclusi in alcun elenco, **atleti tesserati con la FIGC o CAMPIONATI DI FEDERAZIONI UFFICIALI ESTERE** nel Settore Calcio e Calcio a cinque, che abbiano preso parte alla attività ufficiale (**anche se solo riportati sulla lista per una gara**) inerente la Stagione Sportiva 2026/2027, **viene consentita la deroga solo per il portiere (senza limitazioni di categoria) dichiarato al momento del suo tesseramento (il quale potrà svolgere solo il ruolo di portiere) e per tutti i soggetti tesserati con FIGC/CAMPIONATI ESTERI non qualificabili come 'atleti' e svolgenti altri incarichi che ovviamente non comportino la disputa di gare ufficiali (es. Allenatori/Dirigenti/Massaggiatori/Medici Sociali).**

**E' possibile inserire nella rosa (25 tesserati) , al massimo, n.2 portieri menzionati come F.I.G.C., per motivazioni di varia natura, l'associazione potrà DEPENNARE i portieri FIGC in rosa e tesserarne altri (liberi e non tesserati con altre A.S.D. partecipanti), previa comunicazione alla segreteria.**

**Il PORTIERE FIGC DEPENNATO potrà essere nuovamente tesserato da altre A.S.D. (non verrà quindi calcolato come trasferimento e quindi non farà cumulo con i 5 o 4 trasferimenti massimali in uscita previsti nelle due fasi di trasferimento indicate) . Si specifica che non sarà possibile riprendere il portiere FIGC depennato da parte dell'Associazione che ne abbia comunicato precedentemente la cancellazione/eliminazione alla segreteria e che sarà possibile inserire nella distinta gara al massimo uno dei due portieri FIGC presenti nella rosa generale indicandolo nella stessa.**

La mancata osservanza di quanto previsto **dall'art.2** comporterà:

- Perdita a tavolino per 3-0 della/e gare disputate dal tesserato eccedente la normativa indicata nel suddetto articolo (con validità retroattiva per l'inserimento in lista gara);
- Esclusione dal torneo di tutti i giocatori eccedenti le norme indicate nel suddetto articolo;
- Penalità di 10 punti in Targa Disciplina per ogni tesserato eccedente la normativa indicata nel suddetto articolo;
- Ammenda per ogni giocatore eccedente la normativa indicata al suddetto articolo.

SI RIBADISCE CHE IL TESSERAMENTO MASSIMALE DEI 25 ATLETI (ED EVENTUALI MODIFICHE SU INDICATE PER IL PORTIERE FIGC), PUO' ESSERE EFFETTUATO ENTRO E NON OLTRE IL GIRONE DI ANDATA.

**Sempre in relazione all'art.2 D.R.T. viene fatto notare che, qualora venga inserito in distinta gara il 15° tesserato/Atleta (con numero di gara che identifichi la sua presenza) verranno applicate le sanzioni disciplinari previste e specificate nell'articolo. Qualora l'illecito riguardi il 3° Dirigente/Non atleta, si provvederà ad applicare le sanzioni disciplinari del caso ma non viene garantita l'attribuzione della sconfitta a tavolino. Sarà quindi la Commissione Disciplinare in relazioni ai fatti**

esposti nel referto arbitrale a stabilire che tipo di sanzione applicare per la presenza del dirigente eccedente la normativa (dipendente anche dal comportamento del Dirigente eccedente la normativa in questione).

E' esentata da tutte le suddette penalità l'Associazione che comunica tempestivamente il tesseramento di un suo giocatore con la FIGC a torneo già iniziato ed ovviamente **non lo inserisca più nelle distinte gara**.

NOTAZIONE: Qualora un atleta assuma lo status di FIGC a manifestazione in corso, di fatto continuerà a risultare tesserato per l'A.S.D. nel data base del tesseramento Asi. **IMPORTANTE** però, per non incorrere in sanzioni disciplinari, oltre alla comunicazione via mail per conoscenza alla segreteria del settore calcio, sarà **non inserire (o depennare con precisione) lo stesso nelle distinte gara successive al suo cambio di status**.

NOTAZIONE: Qualora in più associazioni venga tesserato lo stesso soggetto, ai fini della regolarità della manifestazione, potendo un soggetto partecipare con una sola associazione in una sola categoria, l'associazione in regola sarà quella che ha inserito per prima il tesserato in distinta gara con relativo numero di maglia e quindi relativa identificazione da parte del D.G. preposto.

**SI SPECIFICA CHE AI CAMPIONATI UFFICIALI REGIONALI E NAZIONALI, E' POSSIBILE INSERIRE TUTTI I TESSERATI EFFETTUATI ENTRO IL 31/03/27 ED "ESCLUSIVAMENTE" AGLI STESSI, ANCHE I TESSERATI FIGC (non solo Portiere) ENTRO LA 1^ CATEGORIA (sempre se tesserati entro il 31/03/27). SI SPECIFICA ULTERIORMENTE CHE QUESTI ULTIMI NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI NELLE MANIFESTAZIONI PROVINCIALI.**

#### NON ESISTE DIFFERENZA TRA SQUALIFICATO FIGC e TESSERATO FIGC

Lo squalificato è colui il quale risulti appunto squalificato sul piano disciplinare da questa Organizzazione, dalla F.I.G.C./FEDERAZIONI STRANIERE o da altri Enti di Promozione Sportiva (**quindi attualmente NON IN ATTIVITA' e NON TESSERABILE**).

Il tesserato FIGC è colui il quale abbia preso parte alla ATTIVITA' UFFICIALE FIGC (anche se solo riportato sulla lista per una gara senza essere sceso in campo) inerente la Stagione Sportiva 2026/2027.

Le **Deroghe previste dal presente scritto e valevoli a livello territoriale** riguardano: il portiere o altri tesserati che nella FIGC ricoprono ruoli diversi da quello dell'atleta/giocatore (Allenatore/Dir. Sportivo/Massaggiatore etc...). Ovviamente qualora sia squalificato neanche il portiere o i non atleti potranno essere tesserati.

Le **PRINCIPALI penalità previste per soggetti TESSERATI FIGC e/o SQUALIFICATI** riguardano la perdita di tutte le gare in cui l'A.S.D. lo abbia inserito nella distinta gara, esclusione dello stesso da tutte le manifestazioni sino al termine della stagione sportiva, P.ti P.tà in T.D. e relativa ammenda pecuniaria.

**ULTERIORI PENALITA'** saranno stabilite dalla COMMISSIONE DISCIPLINARE in relazione alla gravità dei fatti.

**Reclami in ordine alla presunta attività di giocatori FIGC partecipanti, saranno presi in considerazione solo se corredati di opportuna documentazione probatoria o da dichiarazioni esaurienti e circostanziate. (Rif.ART.9 del Regolamento).**

**N.B. La segreteria NON E' TENUTA a fare un controllo sulle date di nascita o sull'eventuale status FIGC o sull'eventuale fedina penale dell'atleta in quanto obiettivo primario dell'ASI è quello di promuovere lo sport in tutte le sue forme e per tutti. Ovviamente ogni settore ha delle sue deroghe regolamentari alle quali attenersi e che principalmente devono essere rispettate dai partecipanti in quanto, da loro deliberate e sottoscritte insieme ai Dirigenti Asi di competenza.**

## ART. 3- ELENCHI DEI GIOCATORI

Prima dell'inizio della gara, il responsabile/dirigente della squadra deve presentare in duplice copia, un elenco dei propri giocatori comprese le riserve, contenente il Cognome, il Nome, la data di nascita, il numero di maglia ed il numero della Tessera. L'originale deve essere consegnato al Direttore di Gara e una copia al responsabile della squadra avversaria. Possono essere altresì segnalati un numero massimo di DUE DIRIGENTI (NON ATLETI) che saranno ammessi nel recinto di gioco.

**Il D.G. prima dell'inizio dell'incontro ed avvalendosi della collaborazione dei responsabili / dirigenti, deve effettuare il riconoscimento dei giocatori (compresi i 'non atleti') presenti negli elenchi consegnati precedentemente, attraverso i documenti validi d'identità originali e relativi cartellini.**

**NON SARANNO CONSIDERATE VALIDE ALTRE FORME DI IDENTIFICAZIONE.**

**E' possibile da parte del dirigente/responsabile richiedere al D.G. di presenziare al riconoscimento della squadra avversaria.**

Per evitare problematiche legate alla trascrizione errata dei referti arbitrali, SI CONSIGLIA di richiedere a fine gara il **REFERITO FIRMATO** dal D.G. (stralcio di quello che diventerà referto ufficiale) contenente i numeri di marcatori, ammoniti ed espulsi (**senza specificazioni scritte a riguardo**). Questo consentirà al C.O. di modificare in trasparenza il referto ufficiale allegando il refertino firmato e le liste gara. In caso contrario il referto non verrà modificato.

## ART. 4- TERMINI DI ATTESA

Il termine massimo di attesa per la presentazione delle Associazioni sul terreno di gioco, è fissato in 15 minuti.

**Se dopo tale termine la gara sarà ugualmente disputata ha valore il risultato conseguito in campo. In tal caso però, l'Associazione eccedente la normativa, incorrerà comunque nella violazione dell'Art.4 D.D.T. Non sono ammessi ricorsi in merito.**

Inoltre le due Associazioni, dovranno presentare al D.G. almeno 10 minuti prima dell'inizio della gara, l'elenco dei giocatori e dei dirigenti che prenderanno parte all'incontro, compilato in ogni sua parte ed accompagnato dalle relative tessere. Non saranno accettati in campo atleti sprovvisti di un documento valido d'identità utile per la fase di riconoscimento attuata dal D.G..

**N.B. il termine massimo di attesa è da considerarsi nullo nel caso in cui l'associazione ritardataria, abbia un numero minimo di tesserati per iniziare regolarmente la gara (n.5 giocatori - Art. 6 D.R.T.).**

**NOTAZIONE:** Nello specifico si chiede a tutte le Associazioni di avere il massimo buon senso, la massima pazienza e disponibilità affinché comunque le gare si svolgano. Questo nel momento in cui la perdita di tempo non riguardi l'attesa di giocatori mancanti ma il giusto controllo della documentazione necessaria al riconoscimento dell'atleta. Ovviamente il ritardo è contemplato nelle D.D.T. ma non prevede la gara persa a tavolino da parte dell'Associazione in difetto a meno che il ritardo non preveda l'attesa di atleti nonostante l'Associazione in difetto abbia un numero legale minimo (n.5 Atleti) tale da poter scendere in campo.

Quindi sarà giusto ricorrere per la gara vinta a tavolino se il superamento dei termini di attesa sia legato all'attesa di atleti (quando comunque è constatabile che l'Associazione avversaria abbia un numero minimo di atleti per disputare la gara). Sarà inutile se il superamento dei termini di attesa sia legato ad un giusto controllo delle documentazioni necessarie a garantire trasparenza e regolarità. In quest'ultimo caso verranno comunque applicate sanzioni disciplinari all'Associazione in difetto.

## ART. 5 - DURATA DELLA GARA (Deroga Art. 20 Reg.Naz.)

La durata della gara viene stabilita in due periodi uguali di **VENTICINQUE MINUTI** con intervallo non superiore ai 5 min. (salvo espresso consenso del D.G.).

La gara avrà **inizio solo dopo che:**

- le Associazioni avranno **versato il contributo previsto e l'eventuale ammenda** da cui sono state colpite nel corso della settimana precedente riportata nel comunicato ufficiale/sito.

- Il D.G. abbia accertato che ciascuna squadra sia fornita di **n. 2 palloni regolamentari n.5.**

**LE SUDDETTE AMMENDE SARANNO UTILIZZATE NEL CORSO DELLA STAGIONE PER ATTIVITA' BENEFICHE E/O NECESSITA' ORGANIZZATIVE DELL'ENTE STESSO.**

## **ART. 6 - NUMERO MINIMO DI GIOCATORI**

La gara non può avere inizio se una delle due squadre ha **meno di cinque giocatori**.

La gara viene sospesa se nel corso della partita, una delle due associazioni rimane, per qualsiasi motivo, con meno di cinque giocatori.

In tale circostanza se il risultato sul campo dovesse essere sullo 0-0, la gara sarà omologata col risultato di 3 a 0 a favore dell'associazione in regola.

Se il risultato sul campo dovesse essere in favore dell'associazione in regola, lo stesso sarà omologato in quanto acquisito sul campo sino a quel momento.

## **ART. 7 - SOSTITUZIONE GIOCATORI (Deroga Art. 6 punto 5)**

Durante la gara possono essere sostituiti tutti i giocatori riportati sulla lista gara, consegnata al D.G. indipendentemente dal ruolo.

**Il portiere può essere sostituito anche da un giocatore che sta disputando la gara. (Il portiere dichiarato FIGC sulla lista gara, potrà svolgere solo il ruolo di portiere)**

## **ART. 8 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

### **1. SOCIETA'**

Le singole A.S.D. sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti sportivi in cui si svolge la partita nella loro totalità; eventuali danni arrecati dovranno essere rimborsati direttamente dalle A.S.D. interessate, nel caso le stesse non dovessero ottemperare al danno causato, interverrà il C.O. sottraendo quanto corrisposto dal deposito cauzionale inizialmente versato dall'associazione al momento dell'iscrizione.

L'ORGANIZZAZIONE NON E' RESPONSABILE DI OGGETTI, DENARO O ALTRO CHE VENGA LASCIATO NEGLI SPOGLIATOI.

**La Società che raggiunge la quota di 70 punti in T.D. perderà il diritto di partecipare alle Fasi Finali di Coppa Provinciale (Campioni) o Coppa di Lega (Uefa).**

**Il ritiro durante il campionato di una squadra, oltre al ritiro della cauzione versata, comporterà quanto segue:**

**-Se il ritiro avviene durante il girone d'andata verranno considerate nulle tutte le partite disputate fino a quel momento (Punteggio/Risultato/Marcatori - Verranno mantenuti inalterati solo i provvedimenti disciplinari nella somma ammonizioni).**

**-Se il ritiro avviene invece durante il girone di ritorno verranno omologate tutte le partite disputate nel girone d'andata e considerate nulle quelle già disputate nel girone di ritorno.**

**-Se il ritiro avviene durante il girone di ritorno quando manchino cinque giornate o meno al termine della manifestazione, l'associazione sarà considerata rinunciataria alle successive gare che non disputerà (perdendole per 0 – 3 a tavolino).**

In caso di gara omologata con il risultato di 0-3, la società in difetto dovrà versare **OBBLIGATORIAMENTE L'INTERA QUOTA GARA PREVISTA**, mentre la società in regola dovrà versare **OBBLIGATORIAMENTE META' DELLA QUOTA GARA PREVISTA**.

In caso di mancato pagamento il C.O. provvederà d'ufficio a scalare tali quote dalla cauzione versata o decretare nulla la gara (gara in meno).

**N.B. Le quote Punti in T.D. previste dal medesimo articolo, potranno aumentare o diminuire di anno in anno in relazione al numero di squadre iscritte e quindi di partite totali da disputare nel campionato di riferimento.**

### **2. DIRIGENTI E GIOCATORI**

Le penalità a seguito di provvedimenti disciplinari a carico di dirigenti e/o giocatori sono:

-Per ammonizione del dirigente n. 1 penalità in T.D.

-Per ammonizione del giocatore n. 1 penalità in T.D.

**AL CONSEGUIMENTO DELLA QUARTA AMMONIZIONE, OLTRE ALL' APPLICAZIONE DELL'AMMENDA PREVISTA, VIENE INFLITTA LA SQUALIFICA DI N. 1 GIORNATA.**

**LE AMMONIZIONI VERRANNO MANTENUTE SINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE IN TUTTE LE MANIFESTAZIONI.**

**LE SQUALIFICHE SUPERIORI ALLE 3 GIORNATE VERRANNO SCONTATE CONTEMPORANEAMENTE E NON IN MANIERA CUMULATIVA IN TUTTE LE MANIFESTAZIONI.** (Campionato/Coppe/Rassegne/Calcio a 11/Calcio a 7/Calcio a 5).

Le SANZIONI DISCIPLINARI a carico delle A.S.D., dei dirigenti e/o tesserati (non dovute alla somma di ammonizioni) comporteranno le seguenti penalità in deroga all'Art. 25 REG. NAZ. :

- n. 2 punti in T.D. (DOPPIA AMMONIZIONE - N. 1 GIORNATA DI SQUALIFICA)

- n. 4 punti in T.D. (PER 1 GIORNATA DI SQUALIFICA)

- n. 8 punti in T.D. (PER 2 GIORNATE DI SQUALIFICA)

- n. 10 punti in T.D. (DA N. 3 GIORNATE A 2 MESI DI SQUALIFICA)

- n. 15 punti in T.D. (DA SQUALIFICA SUPERIORE AI 2 MESI A SQUALIFICA ENTRO AI 3 MESI)

- n. 20 punti in T.D. (DA SQUALIFICA SUPERIORE AI 3 MESI A SQUALIFICA ENTRO AI 6 MESI)

- n. 25 punti in T.D. (SQUALIFICA SUPERIORE AI 6 MESI)

**LA DIFFIDA DI UN TESSERATO per episodi segnalati dal D.G. o dal Commissario di Campo, comporterà l'acquisizione in somma ammonizioni (senza cumulo di p.ti p.tà in T.D.) di n. 2 o 3 ammonizioni da parte del tesserato in questione (che si andranno a cumulare a quelle già possedute dal tesserato nella somma ammonizioni).**

**A tal proposito si specifica che gli episodi determinanti la diffida, ovviamente, non implicano la presenza/applicazione di un provvedimento disciplinare (es. Cartellino Rosso) da parte del D.G.. L'entità del numero di ammonizioni (2 o 3) dipenderà dalla gravità dei fatti.**

**L'ESPULSIONE DIRETTA COMPORTA UN MINIMO DI N.1 GIORNATA DI SQUALIFICA.**

**L'ESPULSIONE DIRETTA DALLA PANCHINA DI DIRIGENTI e/o TESSERATI, COMPORTA N.1 GIORNATA DI SQUALIFICA, SE LE RAGIONI DELLA STESSA, POSSANO ESSERE RICONDOTTE A SEMPLICI PROTESTE NON GRAVEMENTE OFFENSIVE.**

**L'espulsione dei giocatori e/o dirigenti, comporta l'automatica squalifica di UNA GIORNATA DI GARA, indipendentemente dall'avvenuta pubblicazione sul comunicato ufficiale. Resta salvo il diritto della Commissione Giudicante di irrogare una sanzione maggiore che sarà evidenziata sul comunicato ufficiale all'atto della sua pubblicazione relativa alla gravità dei fatti. Sarà quindi RESPONSABILITA' OGGETTIVA dell'A.S.D. schierare in campo un proprio tesserato sapendo**

che lo stesso è stato squalificato ma non segnalato sul comunicato ufficiale per errore di trasposizione del referto arbitrale da parte della segreteria. Si chiede a tutte le A.S.D. iscritte massima collaborazione nell'applicazione dei principi di lealtà sportiva esposti e specificati nello statuto asi.

I tesserati che singolarmente raggiungeranno la quota di 25 punti penalità in T.D. (valide nel conteggio esclusivamente le espulsioni dirette ed i fatti gravosi per i quali la C.D. intenda apporre una squalifica superiore alle 3 g. – escluse dal conteggio quindi le ammonizioni, le doppie ammonizioni, le espulsioni per 1 G.) verranno sospesi fino al termine della manifestazione.

I Tesserati di un' A.S.D., nel caso di ritiro, scioglimento o esclusione dal campionato della stessa, non possono essere tesserati per altre società fino al termine delle manifestazioni. (in deroga ad Art.5 Reg. Naz. Applicabile invece alle Fasi Nazionali Ufficiali)

Le società che saranno colpevoli di falsificazione di tessere o cambi di persone dopo il riconoscimento dell'arbitro col preciso obiettivo di cambiare le identità personali saranno colpite dalle sanzioni previste dalla normativa (art.12 D.D.T.).

In casi di eccezionale gravità e/o recidività, la Procura Arbitrale e la Commissione Giudicante potranno decretare l'esclusione definitiva dalla/e manifestazione/i del Dirigente/giocatore o intera società che abbia compiuto il fatto.

**NOTAZIONE:** Se una gara viene rinviata, il tesserato squalificato per la stessa, dovrà scontare la squalifica nel recupero della stessa. Se una gara viene vinta a tavolino, il tesserato squalificato per la stessa sconta la propria squalifica nella stessa purché l'associazione di cui fa parte abbia presenziato facendo regolare riconoscimento ed ottenendo appunto la vittoria a tavolino.

### **3. COMMISSARI DI CAMPO**

Compito dei commissari di campo è quello di verificare il corretto svolgimento del seguente regolamento e nello specifico:

- Operato del D.G. in tutte le sue forme (N.B. Il Commissario di Campo **non è il 4° Uomo**);
- Comportamento dei tesserati (atleti e non) presenti sul rettangolo di gioco;
- Redazione di un referto da allegare a quello presentato dal D.G. (**qualora si rendesse necessario**)

Qualora un commissario di campo o un direttore di gara dovesse rilevare la presenza di persone non tesserate e/o squalificate in panchina sarà tenuto a segnalarlo nel referto al fine di consentire alla commissione disciplinare di intraprendere provvedimenti di natura amministrativa.

## **ART. 9 RECLAMO/RICORSO**

Non sono ammessi ricorsi/reclami per fatti che investono decisioni di carattere tecnico o disciplinare adottate in campo dal D.G.

Non sono ammessi ricorsi/reclami per:

- Ammonizioni (salvo per errori di trascrizione e dietro consegna alla segreteria del Refertino che attesti l'errore);
- Squalifiche fino a 2 giornate (salvo per errori di trascrizione e dietro consegna alla segreteria del Refertino che attesti l'errore);
- Sanzioni pecuniarie fino a 15,00 €;
- Risultati di manifestazioni già concluse;

I ricorsi/reclami di altra natura inerenti la regolarità della gara devono essere "preannunciati" specificando le motivazioni mediante mail (asicalciotaranto@gmail.com) entro e non oltre le 24 ore (Giorni Lavorativi) successive alla gara cui si riferiscono.

Il ricorso/reclamo successivo (contenente tutti i dati previsti), **regolarmente documentato di elementi probatori e motivato**, dovrà pervenire alla Segreteria entro il 3° giorno successivo alla data di svolgimento della gara unitamente alla copia del **bonifico bancario effettuato entro le 48 ore (giorni lavorativi)** dallo svolgimento della gara di € 30,00 intestato a – **COMITATO ASI TARANTO IBAN: xxxxxxxxxxxx** – causale reclamo gara. (NECESSARIO CHE DALLA COPIA DEL BONIFICO SI EVINCA CHIARAMENTE LA DATA DI ESECUZIONE DEL BONIFICO).

La richiesta dell'estratto del referto arbitrale comporterà il pagamento di € 20,00 al suo ritiro.

Qualora i fatti oggetto di reclamo/ricorso siano avvenuti durante una fase a eliminazione diretta, il termine di preannuncio, presentazione ricorso/reclamo e bonifico dovranno pervenire nel termine perentorio di 24 ore (Giorni Lavorativi).

Il Controricorso/reclamo dovrà seguire le stesse modalità e tempistiche previste per i ricorsi/reclami.

Tutti i reclami mancanti di precise motivazione o redatti in forma generica, senza indicazione di fatti sostanziali e/o documentazioni probatorie, saranno rigettati senza alcun obbligo da parte del C.O. di comunicare nota informativa alle Associazioni reclamanti.

**Il reclamo presentato nei termini e nei modi convenuti, passato al vaglio di verifica da parte della Commissione Giudicante ed accertato nella sua esattezza comporterà iniziative disciplinari a carico degli inadempienti, con decisione assolutamente insindacabile.**

Le quote cauzionali dei ricorsi/reclami, SARANNO INCAMERATE indipendentemente dall'accoglimento/rigetto degli stessi.

Reclami/ricorsi successivi di seconda istanza dovranno essere inoltrati alla Commissione Disciplinare Provinciale e SOLO TRAMITE IL COMITATO TERRITORIALE CHE HA EMESSE LE SANZIONI comunicati alla Commissione Disciplinare Nazionale – Giudice di seconda istanza. Diversamente dovranno essere ritenuti NULLI dagli organi nazionali preposti.

## **ART.10 – SVOLGIMENTO DELLE GARE**

Il C.O. redige d'ufficio il calendario delle gare ad inizio campionato; settimanalmente sono diffusi tramite il Comunicato/Sito Internet, i luoghi e gli orari delle stesse. E' in ogni caso possibile da parte del medesimo C.O. apportare modifiche ad orari e campi per problemi organizzativi, anche dopo la pubblicazione del comunicato ufficiale. Le Associazioni prime menzionate nel calendario/comunicato/sito, dovranno cambiare la divisa se richiesto dal D.G.

**Il C.O., qualora l'Associazione iscritta, non comunichi la disponibilità di utilizzo di un impianto sportivo in cui disputare le gare di casa, attribuirà d'ufficio alle società iscritte un impianto sportivo di riferimento che identifichi il luogo in cui disputare le gare di casa al fine di realizzare il calendario con gare di Casa e Trasferta. (ART. 2 REG. NAZ. Punto 5).**

**Per motivazioni tecniche ed organizzative che impediscano l'utilizzo di determinate strutture (problematiche della struttura) il C.O. attribuirà d'ufficio alla società di casa una struttura 'sostitutiva' disponibile su cui disputare la gara. PER TANTO NON SARA' POSSIBILE RICHIEDERE IL RECUPERO DELLA STESSA PER RAGIONI LEGATE ALL'ASSENZA DELLA STRUTTURA IN QUESTIONE.**

AD OGNI MODO PER ESIGENZE ESCLUSIVAMENTE ORGANIZZATIVE IL C.O. SI RISERVA LA POSSIBILITA' DI EFFETTUARE EVENTUALI SPOSTAMENTI DI GARE DI CALENDARIO IN TERMINI DI ORARI, DATE E LUOGHI, ANCHE DOPO LA PUBBLICAZIONE UFFICIALE SUL COMUNICATO/SITO. QUESTO C.O. CHIEDE QUINDI CORTESEMENTE AI RESPONSABILI DELLE A.S.D. DI VERIFICARE SULL'APPOSITO SITO INTERNET L'ORARIO E IL LUOGO DELLA GARA SINO ALLA MATTINA PRIMA DELLA STESSA.

Viene ulteriormente qui specificato che il **CALENDARIO** consegnato ad inizio campionato potrà subire variazioni sostanziali in termini di DATE, ORARI, LUOGHI. **Inoltre viene qui sottolineato che per motivazioni tecniche e/o organizzative, le ASD prime menzionate (nel calendario d'andata) che dovessero diventare seconde menzionate (nel Comunicato Settimanale) avranno comunque la possibilità di usufruire dell'art.10 (struttura di riferimento) nel girone di ritorno.**

Qualora dovessero persistere anche nel girone di ritorno problematiche tecniche e/o organizzative che impediscano l'utilizzo della struttura di riferimento, il C.O. attribuirà d'ufficio una struttura sostitutiva il più possibile vicina a quella di riferimento.

Qualora un commissario di campo o un direttore di gara dovesse segnalare nella struttura di riferimento problematiche, che possano compromettere il quieto e corretto svolgimento della gara (pubblico/tifoserie/non tesserati/varie) e che siano imputabili alla società cui la struttura è stata 'assegnata' per disputare le gare di 'casa', il C.O. assegnerà settimanalmente una struttura 'sostitutiva disponibile' a quella di casa per un periodo dipendente dalla gravità dei fatti segnalati. A tal proposito il C.O. sottolinea che LA RESPONSABILITA' OGGETTIVA delle azioni compiute anche al di fuori dell'attività sportiva dai soggetti su elencati o da soggetti non tesserati e/o squalificati dalla commissione disciplinare, volta a creare problematiche a questa organizzazione con azioni di varia natura, verrà imputata all'A.S.D. cui facilmente questi soggetti siano collegati e/o collegabili.

PENALITA' IN MERITO ALLA RESPONSABILITA' OGGETTIVA verranno attribuite in relazione alla gravità dei fatti ad insindacabile giudizio ed in piena autonomia regolamentare della COMMISSIONE DISCIPLINARE. Qualsiasi decisione della stessa in merito verrà inderogabilmente accettata dal C.O. e dai responsabili delle A.S.D. firmatarie.

Per tanto si chiede cortesemente alle A.S.D., con particolare riferimento ai soggetti non tesserati/supporter/tifosi/soggetti con squalifiche a carico, di allontanare prontamente tali soggetti dalla struttura in cui la gara verrà disputata ma in generale dal proprio organigramma associativo al fine di prevenire problematiche organizzative.

Non sarà obbligo del C.O. programmare in concomitanza le gare delle ultime 3 giornate di campionato.

SI RIBADISCE CHE IN CASO DI MUTE DI UGUALE COLORE SARA' OBBLIGO DELLA SOCIETA' DI CASA/PRIMA MENSIONATA SOSTITUIRLE.

## **ART. 11 – RECUPERO DELLE GARE**

Le gare non disputate o sospese per motivi tecnici o ambientali, dovranno essere recuperate entro 15 giorni ad eccezione di aspetti organizzativi che ne impediscano l'immediato recupero. Come specificato nella riunione programmatica del 19 Ottobre 2026, NON E' CONTEMPLATO IL RINVIO però, qualora ci sia accordo tra le parti, questo C.O. non si opporrà a patto che vengano comunque rispettati gli oneri previsti (pagamento q.ta prevista che verrà versata alla struttura designata per quella gara). Gli oneri potranno essere divisi tra le due Associazioni o versati in toto da quella in difetto. Unica possibilità per evitare quanto su riportato è che il rinvio sia concordato tra le parti all'interno della stessa settimana e nella stessa struttura designata.

## **ART 11 bis – RICHIESTA DI RINVIO - ANTICIPI E POSTICIPI GARE**

Le Associazioni che intendono chiedere il rinvio di gare previste da calendario, potranno, prima della pubblicazione sul Comunicato Ufficiale che stabilisce la gara in questione, richiederlo alla segreteria del settore calcio, motivandolo con documentazione probatoria che attesti la reale impossibilità alla disputa della gara, al fine di consentire al C.O. di assumere decisioni in merito alla conferma della gara o al rinvio della stessa.

I Recuperi richiesti sulla base di accordi tra le Associazioni, potranno essere anche essi richiesti nelle giuste tempistiche e prima della pubblicazione del Comunicato Ufficiale.

Gli stessi verranno quindi organizzati d'ufficio dal C.O. sulla base delle indicazioni avute e/o accordi intercorsi tra Associazioni e C.O..

Qualora la gara di recupero fissata, non dovesse svolgersi nel turno predisposto appositamente, l'ASD che dovesse risultare inadempiente perderà la gara a tavolino (quanto specificato è indipendente da quale delle due ASD abbia reso necessario il recupero inizialmente).

In caso di recupero concordato dalle associazioni ed avallato dal C.O., la diaria campo dovrà comunque essere versata dalle associazioni.

## **ART. 12 PREMI E CLASSIFICHE (in deroga Art.14 Reg.Naz.)**

Tutte le manifestazioni in termini di Campionati/Rassegne prevedono la formazione della classifica a punti stabilendo l'attribuzione di 3 p.ti in caso di gara vinta, 1 p.to in caso di gara pareggiata, nessun punto per gara persa.

**Oltre ai premi che verranno consegnati alle squadre ed ai giocatori che si saranno particolarmente distinti ,nell'arco delle diverse manifestazioni,viene istituita la TARGA DISCIPLINA.**

Nel caso in cui , due o più squadre abbiano conseguito al termine della manifestazione lo stesso numero di punti penalità, la TARGA DISCIPLINA sarà assegnata alla squadra che ha ottenuto il miglior quoziente risultante dalla divisione tra punteggio ottenuto e numero gare disputate (nel calcolo e precisamente nel numero gare disputate, verranno ovviamente prese in considerazione le gare PERSE A TAVOLINO che abbiano comportato penalità disciplinari in T.D. e non in considerazione quelle VINTE A TAVOLINO in quanto non disputate) ed in caso di ulteriore parità a quella squadra che avrà l'età media più alta considerando tutti i suoi tesserati. Nel caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.

### **MODALITA' CLASSIFICAZIONE CAMPIONATO**

Nel caso in cui due squadre si dovessero classificare a pari punteggio, l'assegnazione del posto in classifica verrà determinato prendendo in considerazione:

- il risultato ottenuto nello/negli scontri diretti;
- la differenza reti nello/negli scontri diretti;
- Punteggio minore in T.D. (classifica generale);
- Differenza Reti (classifica generale);
- Reti Segnate (G.F. in classifica generale);
- Solo successivamente il C.O. potrà prevedere il SORTEGGIO e/o GARA DI SPAREGGIO.

Nel caso più squadre dovessero classificarsi a pari punteggio, si terrà conto della CLASSIFICA AVULSA, quindi:

- Punteggio Classifica Avulsa;
- La differenza reti della classifica avulsa;
- Punteggio minore in T.D. (classifica generale);
- in caso di ulteriore parità si prenderanno in considerazione la D.R. della classifica generale e successivamente i G.F. in classifica generale.
- Solo successivamente il C.O. potrà prevedere il SORTEGGIO e/o GARA DI SPAREGGIO.

### **MODALITA' CLASSIFICAZIONE COPPE/RASSEGNE**

Nel caso in cui due squadre si dovessero classificare a pari punteggio, l'assegnazione del posto in classifica verrà determinato prendendo in considerazione:

- il risultato ottenuto nello/negli scontri diretti;
- la differenza reti nello/negli scontri diretti;
- Differenza Reti (classifica generale);
- Reti Segnate (G.F. in classifica generale);
- Punteggio minore in T.D. (classifica generale);
- Solo successivamente il C.O. potrà prevedere il SORTEGGIO e/o GARA DI SPAREGGIO

Nel caso in cui una manifestazione prevedesse il passaggio alle Fasi Finali di un numero "X" di migliori Terze classificate, è ovvio che sarà necessario anzitutto, che le A.S.D. si qualifichino terze nel proprio girone secondo i normali criteri di classificazione su elencati e solo successivamente saranno selezionabili per il passaggio secondo questi criteri: Punteggio ottenuto nel proprio girone con calcolo del Coefficiente Punti (Punteggio Ottenuto/Numero Gare) necessario in caso di gironi con

numero di squadre inferiori e conseguente anche di partite.

Solo in caso di ulteriore parità, prevarrà la differenza reti maggiore ottenuta nel proprio girone (senza calcolo coefficiente), il minor punteggio in T.D. ottenuto nel proprio girone (senza calcolo coefficiente) e solo in fine il C.O. comunicherà Sorteggio/Gara di Spareggio.

## **ART. 13 RINUNCIA/RITIRO/ESCLUSIONE DALLA MANIFESTAZIONE**

Tutte le A.S.D. iscritte hanno l'obbligo di portare a termine la manifestazione. In caso di rinuncia o ritiro da una gara iniziata, l'Associazione subirà la perdita a tavolino della gara con il risultato sfavorevole di 0 – 3 o con il risultato acquisito al momento dell'eventuale ritiro se lo stesso risulti essere più favorevole alla squadra avversaria.

L'Associazione che rinuncia per tre volte consecutive a prendere parte ad una gara di calendario VIENE ESCLUSA dalla manifestazione. **Qualora la terza rinuncia e conseguente esclusione avvenga quando manchino sei giornate o meno al termine della manifestazione, l'associazione è considerata rinunciataria alle successive gare che non disputerà (perdendole per 0 – 3 a tavolino).**

Qualora un'Associazione si RITIRI o sia ESCLUSA dalla manifestazione prima del girone di andata, tutte le gare precedentemente disputate saranno considerate nulle e non avranno valore per la classifica che sarà riformulata dal C.O. senza tenere conto delle gare disputate da tale Associazione.

Qualora invece il RITIRO o ESCLUSIONE avvenga successivamente al completamento del girone di andata, ai fini della classifica rimarranno validi i risultati conseguiti nel girone di andata, mentre saranno annullati quelli conseguiti nel girone di ritorno a meno che, come sopra specificato, il ritiro/esclusione non avvenga quando manchino sei gare o meno al termine della manifestazione. In questo caso, si ribadisce che saranno considerati validi i risultati conseguiti nel girone di Andata e Ritorno e per le ultime sei gare o meno verrà attribuito alla squadra ritirata/esclusa il risultato di 0 – 3 a tavolino da considerarsi valido ai fini della classifica.

Si specifica che nella eventuale e necessaria riformulazione della classifica da parte del C.O. l'annullamento riguarderà i risultati, le reti segnate (quindi anche eventuali riduzioni/sottrazioni reti in Classifica Marcatori) e le reti subite.

**NOTAZIONE:** Questo C.O. per avvalorare i principi di inclusione e aggregazione sui quali si basa, si riserva la possibilità di non escludere l'Associazione che rinunci alla disputa di 3 gare (anche se consecutive) qualora ci siano le basi amministrative, burocratiche e disciplinari per consentirne il prosieguo.

## **ART. 14 ASPETTI TECNICI REGOLAMENTARI**

Verranno applicati i seguenti aspetti tecnici durante le gare:

- Regolamento Federale del C11 con esclusione della regola del fuorigioco.

- Verrà effettuato il conteggio dei secondi (come da Circolare AIA n.1 del 2026/27).

- Sarà previsto il Cambio RIENTRANTE (cioè a gioco fermo e avvisando il D.G. che darà il consenso ad eseguire il cambio. L'atleta sostituito potrà comunque rientrare in un successivo cambio).

- Ogni associazione dovrà mettere a disposizione n.2 palloni gara n.5 in buono stato. Ovviamente le strutture garantiranno la presenza di altri palloni. Ma al fine di evitare lamentele circa la qualità degli stessi, si chiede alle associazioni di provvedere a portarne obbligatoriamente 2. Insieme al D.G. i due responsabili decideranno con quali giocare.

## **ART. 15 NON ACCETTAZIONE ISCRIZIONE e/o ESCLUSIONE D'UFFICIO**

**Il responsabile del Settore Calcio Territoriale previa approvazione da parte del gruppo di lavoro, potrà disporre le seguenti sanzioni amministrative a carico delle Associazioni che abbiano tenuto un comportamento gravemente lesivo dell'ordinamento e dell'immagine della Struttura Attività Calcio o per inadempimenti amministrativi o economici:**

- Non accettazione dell'iscrizione alla manifestazione;
- Esclusione dalla manifestazione in corso;

**PER TUTTO QUELLO CHE NON E' CONTEMPLATO NELLE PRESENTI DEROGHE REGOLAMENTARI O PER EVENTUALI VARIANTI, DOVRA' ESSERE CONSIDERATA VALIDA QUALSIASI DECISIONE PRESA DI VOLTA IN VOLTA DAL C.O. (che dovrà rifarsi alla NORMATIVA ESECUTIVA TERRITORIALE, successivamente a quella NAZIONALE e solo successivamente potrà agire in piena autonomia).**

**LE PRESENTI DEROGHE ALLA NORMATIVA ESECUTIVA NAZIONALE, VENGONO SOTTOSCRITTE DOPO ESSERE STATE PROPOSTE, DIBATTUTE ED ACCETTATE DA PARTE DI TUTTI I DIRIGENTI RESPONSABILI DELLE ASSOCIAZIONI AFFILIATE ED ISCRITTE, CONSAPEVOLI DEL FATTO CHE LE STESSA SARANNO APPLICABILI SOLO SUL TERRITORIO E CHE PER QUALSIASI MANIFESTAZIONE DI CARATTERE REGIONALE/NAZIONALE, DOVRANNO RIFARSI COMPLETAMENTE ALLE NORMATIVE PREVISTE A LIVELLO REGIONALE/NAZIONALE E SENZA ALCUNA POSSIBILITA' DI DEROGA.**

## **PRINCIPALI DISPOSIZIONI DISCIPLINARI TERRITORIALI (in deroga alle sanzioni nazionali)**

### **Art. 1 – AGGRAVANTE SEMPLICE**

**Ai fini della valutazione della pena si considerano come aggravanti semplici i seguenti punti:**

- a. Rivestire il ruolo di Capitano e/o Dirigente nel compimento di atto illecito;
- b. Aver compiuto lo stesso atto illecito con Recidiva;
- c. Aver compiuto atto illecito dal quale derivino gravi danni alla salute altrui;

**L'aumento della pena in relazione all'aggravante semplice comporterà il doppio della pena base prevista.**

**Qualora ricorrano più circostanza aggravanti semplici la pena verrà aumentata proporzionalmente ad ognuna di esse.**

### **Art 2 – AGGRAVANTE SPECIALE**

**Ai fini della valutazione della pena si considerano come aggravanti speciali i seguenti punti:**

- a. Svolgere atto illecito ai danni di Ufficiali di Gara;
- b. Svolgere atto illecito ai danni di Osservatori/Commissari di Campo;
- c. Svolgere atto illecito ai danni di Dirigenti C.O.;

**L'aumento della pena in relazione all'aggravante semplice comporterà dal doppio al triplo della pena base prevista.**

**Qualora ricorrano più circostanza aggravanti semplici la pena verrà aumentata proporzionalmente ad ognuna di esse.**

### **Art 3 – LISTA TRASCRITTA IN MODO INCOMPLETO/IMPRECISO/INDECOROSO**

**Ammenda da € 5,00 a € 10,00.**

### **Art 4 – RITARDATA PRESENTAZIONE DELLA SQUADRA IN CAMPO (oltre tolleranza di 15 minuti - Art.4 D.R.T.)**

- a. Primo Ritardo (Ammenda € 5,00);
- b. Secondo Ritardo (Ammenda da € 5,00 a € 10,00, 2 p.ti p.tà in T.D.);
- c. Terzo Ritardo (Ammenda da € 10,00 a €15,00, 4 p.ti p.tà in T.D.);
- d. Recidiva successiva (Ammenda € 20,00, 10 p.ti p.tà in T.D.);

La C.D. potrà decidere di attribuire gara vinta a tavolino se il superamento dei termini di attesa sia legato all'attesa di atleti quando comunque l'associazione in difetto, è in numero minimo (7 Atleti) per disputare la gara. Se il superamento dei termini di attesa sia legato ad un giusto controllo delle documentazioni necessarie a garantire trasparenza e regolarità, verranno comunque applicate sanzioni disciplinari all'Associazione in difetto senza necessità di attribuire sconfitta a tavolino. Si specifica ulteriormente che, se il superamento dei termini di attesa (Art.4 D.D.T.) sia legato all'attesa di giocatori e/o dirigenti, nonostante l'ASD in difetto abbia comunque un numero legale minimo per poter scendere in campo (Art. 6 D.R.T. – sette atleti), la C.D. si troverà costretta ad attribuire oltre alle sanzioni previste anche la gara persa a tavolino.

#### **Art. 5 - MANCATA PRESENZA ALLE PREMIAZIONI**

Non consegna del Premio/i e ammenda pecuniaria / confisca della cauzione;

#### **Art. 6 - INADEMPIENZE CHE IMPEDISCANO LA REGOLARE EFFETTUAZIONE O IL PROSEGUIMENTO DELLA GARA**

- a. Rifiuto di cambiare maglia su indicazione del D.G. (Ammenda da € 10,00 a € 20,00, 4 p.ti p.tà in T.D.);
- b. Mancata messa a disposizione del campo di gioco (Perdita della gara, Ammenda da € 10,00 a € 30,00, 10 p.ti p.tà in T.D.);
- c. Mancanza di n.2 Palloni (n.5 di buono stato) come previsto da Art. 5 D.R.T. (Ammenda da € 5,00 a € 15,00);

#### **Art 7 – RINUNCIA A PRENDERE PARTE AD UNA GARA DI CALENDARIO**

- a. Prima Rinuncia (Perdita gara, ammenda pecuniaria, 10 p.ti p.tà in T.D.);
- b. Seconda Rinuncia (Perdita gara, ammenda pecuniaria, 10 p.ti p.tà in T.D. e facoltà di attribuire 1 p.to di p.tà in C.G.);
- c. Terza Rinuncia (Esclusione dalla manifestazione, confisca cauzione e facoltà di inibizione dalle attività ufficiali);

#### **Art 8 – RITIRO DA GARA GIA' INIZIATA**

- a. Primo Ritiro (Perdita gara, ammenda pecuniaria, 10 p.ti p.tà in T.D.);
- b. Secondo Ritiro (Perdita gara, ammenda pecuniaria, 10 p.ti p.tà in T.D. e facoltà di attribuire 1 p.to di p.tà in C.G.);
- c. Terzo Ritiro (Esclusione dalla manifestazione, confisca cauzione e facoltà di inibizione dalle attività ufficiali);

#### **Art 9 – RITIRO DI UNA SQUADRA DA UNA MANIFESTAZIONE**

Esclusione dalla stessa e confisca della cauzione;

#### **Art 10 – AVER FATTO PARTECIPARE ATLETI/DIRIGENTI SQUALIFICATI**

Perdita della Gara, ammenda pecuniaria, da 1 a 3 mesi di squalifica per i/il Tesserati/o (da aggiungere alla squalifica in corso);

#### **Art 11 - AVER FATTO PARTECIPARE ATLETI NON IN LISTA GARA**

E' richiesta documentazione probatoria in caso di ricorso:

- Qualora si tratti di atleti tesserati, non soggetti a squalifica e non in violazione con Artt.2 e 3 D.R.T. (applicazione Art. 3 D.D.T.);
- Qualora si tratti di atleti non tesserati e/o soggetti a squalifica e/o in violazione con Artt. 2 e 3 D.R.T. (Perdita della Gara, ammenda pecuniaria, da 1 a 3 mesi di squalifica per i/il Tesserati/o);

#### **Art 12 - AVER FATTO PARTECIPARE ATLETI/DIRIGENTI CON DOCUMENTO CONTRAFFATTO**

- a. Prima Violazione (Perdita gara, ammenda pecuniaria, da 1 a 3 mesi di squalifica per i/il Tesserati/o);
- b. Seconda Violazione (Perdita gara, ammenda pecuniaria, da 1 a 3 mesi di squalifica per i/il Tesserati/o ed attribuzione di 1 p.to di penalizzazione in C.G.);
- c. Recidiva successiva (Esclusione dalla manifestazione, confisca cauzione e facoltà di inibizione dalle attività ufficiali);

#### **Art 13 – CASI IN CUI IL D.G. INTERROMPA LA GARA**

E' facoltà del D.G. astenersi dal proseguire la gara quando, a suo insindacabile giudizio, si verifichino fatti/situazioni tali ritenibili pregiudizievoli alla sua incolumità e/o quella dei tesserati/dirigenti di entrambe le associazioni partecipanti o comunque tali da non consentirgli di dirigere la gara con piena imparzialità ed indipendenza di giudizio.

Perdita della gara, ammenda pecuniaria e facoltà di attribuire da 1 a 3 punti di penalizzazione in C.G.

#### **Art 14 – FACEBOOK**

Qualsiasi forma di offesa gravosa volta a denigrare l'operato, l'immagine, l'onorabilità e la dignità di questo ente e soprattutto degli Operatori Sportivi (es. Direttori di Gara / Commissari di Campo) preposti dallo stesso, rilevata da questo C.O. sulle pagine Facebook delle A.S.D. iscritte, verrà posta all'attenzione del Consiglio Direttivo Generale Asi. Sanzioni disciplinari in merito saranno valutate in relazione alla gravità dei fatti ed imputate per responsabilità oggettiva all'A.S.D.. Sarà possibile: 1. Semplice richiamo al responsabile con richiesta immediata di cancellazione del post; 2. Ammenda pecuniaria a partire da 15.00 € e da 2 a 4 p.ti p.tà in T.D.; 3 Recidiva Successiva - Ammenda pecuniaria a partire da 20.00 € e 8 p.ti p.tà in T.D..

A tal proposito, si specifica che anche i singoli tesserati che con i loro commenti, risulteranno gravemente offensivi nei confronti di Asi Taranto e relativi Operatori Sportivi, saranno soggetti a sanzioni disciplinari in relazione alla gravità dei fatti. Sarà possibile: 1. Diffidare il Tesserato; 2. Squalificare il Tesserato; 3.Applicare sanzione pecuniaria all'A.S.D. per responsabilità oggettiva dei comportamenti dei propri tesserati; 4. Applicare sanzione pecuniaria e p.ti p.tà in T.D. all'A.S.D. per responsabilità oggettiva dei comportamenti dei propri tesserati.

#### **Art 15 – MANCANZA SOTTOSCRIZIONE MODELLO OPERATORE BLS-D**

La non sottoscrizione del modello preposto da parte di un tesserato dell'A.S.D. comporterà le seguenti sanzioni:

- a. Prima Assenza (Ammenda pecuniaria di € 5.00);

- b. Seconda Assenza (Ammenda pecuniaria di € 10.00, 1 p.to p.tà in T.D.);
- c. Terza Assenza (Ammenda pecuniaria di € 15.00, 2 p.ti p.tà in T.D.);
- c. Recidiva successiva (Ammenda pecuniaria di € 20.00, 4 p.ti p.tà in T.D.);

**Art 16 – PROTESTE E/O COMPORTAMENTI IRRIGUARDOSI NEI CONFRONTI DEL D.G. DALLA PANCHINA**

Da 1 a 3 giornate di squalifica.

**Art 17 – ATTI GRAVEMENTE OFFENSIVI (SPUTO)**

Da 1 a 4 mesi di squalifica.

**Art 18 – ATTI MINACCIOSI SEMPLICI**

Da 2 a 4 giornate di squalifica.

**Art 19 – ATTI MINACCIOSI ACCOMPAGNATI DA COMPORTAMENTI GRAVEMENTE INTIMIDATORI**

Da 3 giornate a 2 mesi di squalifica.

**Art 20 – SCORRETTEZZA IN AZIONE DI GIOCO**

Da 2 a 4 giornate di squalifica.

**Art 21 - SCORRETTEZZA A GIOCO FERMO O IN SITUAZIONE ESTRANEA ALLA FASE DI GIOCO**

Da 3 giornate a 2 mesi di squalifica.

**Art 22 - ATTI MINACCIOSI TRA SOCI**

Da 2 giornate a 1 mese di squalifica.

**Art 23 - ATTO DI VIOLENZA GENERALE TRA SOCI E/O IN AZIONE DI GIOCO**

Da 1 a 4 mesi di squalifica.

**Art 24 – ATTO DI VIOLENZA A GIOCO FERMO O IN SITUAZIONE ESTRANEA ALLA FASE DI GIOCO**

Da 3 mesi a 1 anno di squalifica.

**Art 25 – ATTI DI VIOLENZA RIPETUTI NELLA MEDESIMA OCCASIONE**

Da 8 mesi a 2 anni di squalifica.

**Art 26 – ATTI DI VIOLENZA RIPETUTI IN OCCASIONI DIVERSE**

da 2 a 4 anni di squalifica.

**Art. 27 - ATTI DI VIOLENZA NEI CONFRONTI DI SOSTENITORI AVVERSARI**

Perdita della gara, ammenda pecuniaria, 20 p.ti p.tà in T.D. e applicazione Art.22 D.D.T per ogni soggetto coinvolto.

**Art. 28 - ATTI DI VIOLENZA SUBITI DA SOSTENITORI AVVERSARI**

Perdita gara, ammenda pecuniaria, 20 p.ti p.tà in T.D., applicazione Art.10 D.R.T. e facoltà di attribuire da 1 a 3 p.ti di p.tà in C.G..

**Art 29 – ATTEGGIAMENTI PROVOCATORI DA CUI DERIVINO ATTI DI VIOLENZA**

Da 2 a 4 giornate di squalifica.

**Art 30 – PRESENZA DI NON TESSERATI E/O BAMBINI IN PANCHINA**

Se all'avviso del D.G. gli stessi resteranno o torneranno nel rettangolo di gioco saranno sottoponibili alle seguenti sanzioni:

- a. Prima Violazione (Ammenda pecuniaria di € 10.00, n.5 p.ti p.tà in T.D.);
- b. Seconda Violazione (Ammenda pecuniaria di € 15.00, n.10 p.ti p.tà in T.D.);
- c. Recidiva successiva (Ammenda pecuniaria di € 20.00, n.10 p.ti p.tà in T.D., attribuzione di n.1 p.to p.tà in C.G.);

**PER TUTTO QUELLO CHE NON E' CONTEMPLATO NELLE PRESENTI DISPOSIZIONI DISCIPLINARI TERRITORIALI O PER EVENTUALI VARIANTI, DOVRA' ESSERE CONSIDERATA VALIDA QUALSIASI DECISIONE PRESA DI VOLTA IN VOLTA DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE (che dovrà rifarsi alla NORMATIVA DISCIPLINARE NAZIONALE e solo successivamente potrà agire in piena autonomia).**

**TUTELA SANITARIA PER TUTTE LE CATEGORIE**

**I Presidenti/Rappresentanti Legali delle Associazioni devono sottoporre i propri tesserati a Visita Medica Specialistica, al fine di poter accertare l'Idoneità Fisica all'Attività Sportiva (Certificato di Idoneità Specifica) rilasciata dai Centri espressamente autorizzati. Hanno inoltre l'obbligo di conservare le certificazioni di idoneità presso la propria sede legale.**

**I PRESIDENTI/RESPONSABILI DELLE A.S.D. AFFILIATE ED ISCRITTE DICHIARANO:**

**SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' DI ESSERE A CONOSCENZA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI TUTELA SANITARIA DELLA ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA E DEGLI OBBLIGHI CONSEGUENTI, TENUTO CONTO DELLE DECISIONI DEI COMPETENTI ORGANI DELL'ASI IN MERITO ALLA QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' "AGONISTICHE" E "NON AGONISTICHE".**

#### GLI STESSI SI IMPEGNANO

**A SOTTOPORRE, I PRATICANTI ISCRITTI ALLA PROPRIA ASSOCIAZIONE SPORTIVA, AGLI ACCERTAMENTI PREVISTI (VISITA MEDICA SPECIALISTICA PER ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA) CONSERVANDO PRESSO LA SEDE LEGALE I CERTIFICATI MEDICI DI IDONEITA'.**

**DICHIARANO INOLTRE DI ESONERARE L'ENTE ORGANIZZATORE DA QUALSIASI RESPONSABILITA' O RICHIESTA DI INDENNIZZO PER INCIDENTI A PERSONE O COSE: PRIMA, DURANTE E DOPO LE PREVISTE GARE DELLE MANIFESTAZIONI PROMOSSE, ACCETTANDO ESCLUSIVAMENTE LE COPERTURE PREVISTE DELLE POLIZZE ASSICURATIVE ASI STIPULATE ATTRAVERSO IL TESSERAMENTO DEI PROPRI SOCI.**

#### GLI STESSI DICHIARANO

**Di essere stati debitamente informati circa le necessità di sottoporre i soci tesserati dell'Associazione che rappresentano a visita medica specialistica con relativa attestazione di certificazione medica indicante l'idoneità all'esercizio dell'attività sportiva dilettantistica come previsto dal D.M. 28/2/1983;**

**Di essere in possesso di certificazione medica prevista per ciascun socio tesserato dell'Associazione che rappresentano e di conservare tali attestazioni e certificati presso la sede legale dell'A.S.D. che rappresentano;**

**Di esonerare il Comitato Asi di Taranto e tutti i suoi responsabili e rappresentanti da qualsiasi forma di responsabilità sia civile che penale, o di altra natura, in merito alla mancanza di tali attestazioni presso la sede legale indicata;**

**Di essere a conoscenza del decreto legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni nella legge 8 novembre 2012 n. 189 (c.d. legge Balduzzi), delle varie modifiche che lo stesso ha subito sino al 26 Giugno 2017. Ed in relazione a questo, di essere in possesso di DAE (Defibrillatore Semiautomatico) e relativo operatore qualificato BLSD (Basic Life Support & Defibrillation) da predisporre durante lo svolgimento dell'attività.**

#### PRIVACY E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DEI PROPRI TESSERATI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation), informiamo che i dati personali forniti in rappresentanza/presidenza dell'Associazione affiliata ed iscritta, saranno trattati esclusivamente mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con la massima riservatezza, sia per fini amministrativi sia per la comunicazione di informazioni negli ambiti di competenza.

Ai sensi del Regolamento UE GDPR 2016/679, dichiaro di avere preso visione dell'informativa e acconsento al trattamento dei miei dati personali e di quelli degli atleti da me tesserati e di cui risulterebbe responsabile, nei limiti e per le finalità indicate.